

Roma, 11 febbraio 2015

Protocollo: 17631/RU

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali, Interregionali
ed Interprovinciale di Trento di
Bolzano
SEDI

Agli Uffici delle dogane
SEDI

e, p.c.:

All'Agenzia delle Entrate
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
ROMA

Alla Direzione Centrale antifrode e
controlli
SEDE

Ai Componenti del Tavolo
E Customs

OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - Art. 20 -
Modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto – Istruzioni.

Premessa

L'articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, disponendo l'obbligo, per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.633/1972, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento.

Il nuovo modello per la dichiarazione d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono stati approvati con il Provvedimento del 12 dicembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale informa che il modello in questione è disponibile gratuitamente sul sito internet della medesima (www.agenziaentrate.it).

Il Provvedimento suddetto ha stabilito che, ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge n. 212/2000, fino all'11 febbraio 2015, gli operatori avrebbero potuto continuare ad inviare o consegnare la dichiarazione d'intento secondo le modalità previgenti.

A decorrere dal 12 febbraio 2015, i soggetti che intendono avvalersi dell'utilizzo del plafond IVA sono invece tenuti ad attenersi alle nuove modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento, preventivamente all'operazione di acquisto o di importazione di beni o servizi.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 746/1983, come novellato dal citato D.Lgs n. 175/2014, prevede infatti che la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

Adempimenti per l'utilizzo in dogana della dichiarazione d'intento

La disposizione in commento stabilisce, che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di

dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

Nelle more dell'adozione delle procedure a ciò necessarie, **dal 12 febbraio 2015**, per l'utilizzo in dogana del plafond IVA occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione.

Come precisato dal citato Provvedimento del 12 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate, il quale richiama la risoluzione del Ministero delle finanze n. 355235 del 27/07/1985 nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello, la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione di importazione.

Nulla è mutato circa l'obbligo di indicare nei singoli della dichiarazione di importazione il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente, riportando **nella casella 44 del DAU** "Documenti presentati/Certificati" il **codice documento 01DI**. Si rammenta che, per ogni articolo della dichiarazione doganale è possibile indicare una sola dichiarazione d'intento.

Sono invece modificate le regole di compilazione dell'identificativo della dichiarazione di intento per recepire il numero di protocollo di 23 caratteri attribuito dall'Agenzia delle Entrate, che è così strutturato:

AAMMGHHMMSSNNNNNXXXXXX

- AAMMGG: data di ricezione;
- HHMMSS: orario di ricezione;
- NNNNN: numero casuale;
- XXXXXX: numero progressivo dei documenti presenti nel file telematico.

Di conseguenza, per le dichiarazioni inviate tramite il messaggio IM occorre compilare la casella 44 come di seguito indicato:

- "tipo documento": 01DI;
- "paese di emissione": IT;
- "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
- "identificativo": AAMMGHHMMSSNNNNNXXXXXX (numero di protocollo telematico della dichiarazione d'intento);
- "quantità riferita al documento": campo vuoto;

- “unità di misura”: campo vuoto.

Qualora, invece, si utilizzi il messaggio B1, è necessario compilare la casella 44 come di seguito indicato:

- “tipo documento”: 01DI;
- “paese di emissione”: IT;
- “anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA;
- “identificativo”: AAMMGHHMMSSNNNNN (primi 17 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
- “Quantità riferita al documento”: XXXXXX (ultimi 6 caratteri del numero di protocollo telematico della dichiarazione di intento);
- “unità di misura”: campo vuoto.

Importo dell’operazione indicato nella dichiarazione d’intento

Considerato che solo a conclusione dell’accertamento doganale si determina l’importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare (al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi quali assicurazione, nolo, dazio, royalties, tasse portuali, ecc.) è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate di apportare talune modifiche al modello della dichiarazione di intento .

Per effetto delle modifiche apportate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 11 febbraio c.a., pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia stessa, per quanto concerne l’importo dell’operazione, nel riquadro del modello relativo alla “dichiarazione”, l’importatore dovrà indicare un **“valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare** che tenga cautelativamente conto, **per eccesso**, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile.

Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1 del modello di dichiarazione di intento, **ai fini dell’impegno del plafond IVA, l’importo effettivo sarà, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.**

* * *

Codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale di Trento e Bolzano vorranno assicurare la massima diffusione delle presenti istruzioni presso le Strutture territoriali e le Associazioni interessate in ambito locale, non mancando di segnalare eventuali criticità o difficoltà che dovessero insorgere in sede applicativa.

Il Direttore Centrale ad interim

*f.to Dott.ssa Maria Grazia Artibani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs
n.39/93*